



LA VOCE dell'**AGORÀ**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

La giustizia ed i suoi martiri

di **Tommaso Servetto**

Fino al prossimo 13 maggio, nel foyer dell'aula magna del Palazzo di Giustizia di Torino, sarà visitabile la mostra dedicata al Giudice Rosario Livatino assassinato il 21/9/1990 e proclamato beato il 9/5/2021.

Un uomo di legge, un uomo di giustizia assassinato in "odio alla fede" per la Santa Sede ma soprattutto in odio al Suo ministero di Magistrato innamorato della Giustizia.

Martire per la Giustizia è scritto sulla stele posta nel luogo del Suo assassinio.

È singolare e significativo che la mostra sia inserita nell'atrio di un palazzo dedicato ad un altro martire per la Giustizia: il procuratore Bruno Caccia.

Nel medesimo luogo si vive la memoria di un altro martire: il Presidente dell'Ordine degli Avvocati Fulvio Croce.

Tre uomini di legge, tre eroi della giustizia assassinati per il medesimo motivo: l'adempimento

del loro dovere, quello di rendere Giustizia anche al prezzo della vita.

Nel nostro Paese ve ne sono altri, molti altri, martiri per lo stesso motivo che ognuno porta nella mente e nel cuore mentre io mi fermerò ai tre prima citati alla luce dell'evento celebrativo in corso a Torino.

La meravigliosa circostanza suoni da insegnamento per i più giovani operatori del Palagustizia e non solo nel ricordo e memoria di chi questi eventi li ha vissuti e memorizzati. Varcare la soglia del nostro Palazzo di Giustizia, in specie ai più giovani, insegni che uomini giusti e retti hanno pagato con la vita il loro servizio alla Giustizia.

Bruno Caccia fu assassinato perché, integerrimo Magistrato, condusse indagini contro ogni tipo di criminalità mantenendo diritto lo sguardo alla doverosa tutela della legge.

Fulvio Croce fu assassinato perché, quale Presidente dell'Ordine degli Avvocati, accettò la no-

mina a difensore d'ufficio dei Brigatisti Rossi che, con lo scopo di impedire la celebrazione del loro processo, avevano revocato i loro difensori di fiducia.

Il ruolo dell'avvocato era quello di garantire la celebrazione del processo alle Brigate Rosse e l'Avv. Croce svolse il suo dovere pagando con la vita.

Anche il Beato Livatino è ricordato per la Sua intransigente opera al servizio della Giustizia incurante dei pericoli personali che vi si affacciavano nel quotidiano.

Ritengo però bello ricordare un aneddoto particolare che caratterizza la figura del Giudice come uomo inflessibile e intransigente nell'applicazione della legge ma con un senso di umanità e di giustizia non comuni.

Ricorda la Sua biografia che il 16 agosto 1984 (non un giorno qualsiasi dell'anno) si recò personalmente nel carcere di Agrigento, non con l'auto della scorta ma con la propria Ford Fiesta, per

ANNO XIII

N. 2 - MAGGIO 2023

Penale	
■ Risarcimento per smog	Pag. 2
■ Si finge avvocato: è truffa	Pag. 3
■ Confisca per equivalente	Pag. 3
■ Massime	Pagg. 2-3
Civile	
■ TFM dell'amministratore	Pag. 4
■ Massime	Pag. 4

far notificare un mandato di scarcerazione per un detenuto che in quel giorno raggiungeva il fine pena. Preso atto del periodo feriale e della mancanza di personale idoneo a svolgere l'incarico, non esitò a recarsi in carcere perché avvenisse puntualmente la scarcerazione di un uomo che, pagato il debito con la giustizia, ha diritto alla sua libertà e non deve restare in carcere neanche un minuto di più del necessario.

Non è certo questo il motivo per cui il Giudice Livatino è stato procla-

mato Beato ma è un elemento che tratteggia una persona speciale per il senso del dovere e del rispetto verso gli altri.

I più giovani traggano insegnamento dalle tre figure che ho voluto ricordare ed il loro esempio non svanisca nel ricordo perché ogni sacrificio non è mai fine a se stesso ma traccia un solco, una via da seguire.

Del resto mio nonno mi insegnava che: "Quand che nusgnur a sara na porta a duverta 'n pur-tun" (Quando il Signore chiude una porta apre un portone).

Se vi piace, ditelo ai vostri amici

di **Roberta Angela Maccia**

Al precedente numero di questa rivista sono state dedicate più attenzioni rispetto a ciò che solitamente accade ed in qualità di Responsabile del Comitato di Redazione desidero condividere con Voi queste poche righe.

Da sempre la nostra linea editoriale è volta al rispetto della libertà di pensiero e di opinione del singolo redattore, rispettando e tutelando, altresì, i confini del diritto alla riservatezza ed all'onorabilità altrui e quelli dell'altrui senso del pudore e della decenza.

Siamo ben consapevoli del difficile e delicato periodo storico che stiamo attraversando, da una parte pieno di insidie e incomprensioni da analizzare e risolvere, dall'altra foriero di potenziali sfide e nuove opportunità, tutte da elaborare, costruire e gestire nell'impegno e nella responsabilità che coinvolge ciascuno di noi in primis come Persona e come Professionista: una mission fondata e fondante, che ci vede uniti in uno sforzo comune di azione e sensibilità civilizzatrice nell'opera di costruzione e ricostruzione.

Ci troviamo a vivere un cambiamento di paradigma sociale e culturale, oltre che di civiltà più in generale, e questo richiede profonda conoscenza e comprensione delle dinamiche di complessità insite nella nostra realtà, insieme ad un forte senso di responsabilità nel procedere. Complessità che rappresenta un elemento imprescindibile del e nel nostro vivere, in quanto riguarda noi che la viviamo direttamente nei nostri processi e nelle dinamiche esistenziali, di conoscenza, di comprensione, di azione, così come riguarda tutti i sistemi con i quali quotidianamente ci confrontiamo, dovendoli gestire con dovizia di cura e di efficacia.

Nel nostro contributo all'opera di costruttività intendiamo, quindi, mantenerci saldamente coerenti al pensiero di Immanuel Kant, secondo il quale "la libera circolazione delle idee è il fondamento della conoscenza e dell'emancipazione dell'uomo".

La difesa della Dignità, del Rispetto e della Libertà rappresenta una componente imprescindibile dell'esistenza, un Valore fonda-

mentale che richiede cura e attenzione costanti.

La rivista che pubblichiamo ed autofinanziamo rappresenta il nostro contributo al mondo piemontese, forense e non, basato sulla cooperazione piuttosto che sulla competitività e sull'affermazione del valore umano piuttosto che sul dubbio del proprio valore.

Offriamo articoli, aggiornamenti e commenti, cercando di non scivolare in eccessivi tecnicismi, desiderosi che i Lettori (anche non 'addetti ai lavori'), possano assaporare, oltre ai singoli contenuti, anche la passione e la dedizione offerti per la realizzazione di questo prodotto editoriale.

Per tale motivo, ringrazio profondamente chi ci offre spunti per confrontarci, critiche costruttive, richieste di approfondimento...

Non ho un nonno piemontese che possa concludere questo mio contributo, pertanto faccio mio il famoso epilogo del trio comico Tretré: "Se vi piace, ditelo ai vostri amici. Sennò, fatevi i fatti vostri!".

Risarcimento del danno alla salute da smog: appartiene alla giurisdizione ordinaria

di **Marino Careglio e Luigi Gili**

Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 23/2/2023 n. 5668

La Corte di Cassazione, Sezione Unite Civili, sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal T.A.R. Lombardia - Milano, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in materia di risarcimento del danno alla salute e alla vita di relazione da smog.

La vicenda nasce con l'azione risarcitoria proposta inizialmente dall'attore (un avvocato) davanti al Tribunale ordinario di Milano, nei confronti del Comune di quella città e della Regione Lombardia, per i danni subiti in conseguenza del mancato rispetto, da parte dei convenuti, dei limiti di concentrazione degli inquinanti nell'aria fissati dal d. lgs. 13 agosto 2010, n. 155, a tutela della salute umana.

In particolare, l'attore affermava che i livelli di inquinamento esistenti nel Comune di Milano, ampiamente superiori a quelli consentiti dal decreto legislativo richiamato, gli avevano causato una serie di patologie (bronchite acuta, irritazione agli occhi e alla mucosa nasale e faringea) di cui non aveva mai sofferto in precedenza, constatando che le condizioni di salute miglioravano nel corso del fine settimana trascorso al mare, tanto che ad un certo punto aveva deciso di trasferirsi da Milano a Genova.

Il Tribunale adito, con ordinanza del 21 aprile 2021, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello amministrativo.

Osservava quel giudice che la giurisdizione del giudice amministrativo derivava dal fatto che l'attore aveva in sostanza lamentato il mancato esercizio, da parte degli enti pubblici territoriali convenuti, dei poteri amministrativi finalizzati alla tutela dei cittadini dall'inquinamento atmosferico. Si trattava quindi, secondo il Tribunale ordinario di Milano, dell'omessa adozione di provvedimenti amministrativi a tutela della salute pubblica, aventi perciò natura pubblicistica.

Riassunta dall'attore la

causa davanti al T.A.R. Lombardia, quest'ultimo, con ordinanza 25 maggio 2022, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, cod. proc. amm., ritenendo che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il T.A.R. ha osservato che nel caso di specie l'attore aveva chiesto "il risarcimento del danno per lesione del suo diritto alla salute e alla vita di relazione", posizioni giuridiche in alcun modo suscettibili di essere comprese da atti autoritativi. Sempre il giudice amministrativo rilevava inoltre come la domanda giudiziale aveva ad oggetto la denunciata lesione del diritto alla salute primariamente addebitabile ad una situazione di inquinamento atmosferico, rispetto alla quale l'inerzia del Comune di Milano e della Regione Lombardia rientrava "nell'ordinario contributo causale di un soggetto che viola il generale principio del *neminem ledere*".

In definitiva, nel giudizio non era stata chiesta l'adozione di un provvedimento amministrativo, bensì il risarcimento del danno derivato all'attore dalla condotta, ritenuta illegittima, tenuta dagli enti territoriali convenuti.

Le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, in conformità alle conclusioni del P.G., hanno ritenuto che la causa debba essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Nella premessa del percorso argomentativo di tale decisione, è stato ricordato che in materia di danno ambientale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 310 del d. lgs. n. 152 del 2006, le controversie derivanti dall'impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero dell'ambiente per la prevenzione, la prevenzione e il ripristino ambientale, "restando ferma invece la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle cause risarcitorie o inibitorie promosse da soggetti ai quali il fatto produttivo di danno ambientale abbia

cagionato un pregiudizio alla salute o alla proprietà, secondo quanto previsto dall'art. 313, comma 7, dello stesso decreto legislativo".

La Suprema Corte ha poi ricordato, in materia analoga a quella sollevata dal cittadino milanese, che in tema di immissioni acustiche provenienti da aree pubbliche, appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto la domanda di condanna della P.A. a provvedere all'eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle immissioni nocive (condanna ad un *facere*), oltre che al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti (così, ex multis, ordinanza 12 ottobre 2020, n. 21993).

Nel caso specifico l'attore ha agito contro il Comune e la Regione lamentando effettivamente un'inerzia degli enti convenuti relativa all'emissione dei provvedimenti necessari per la tutela della qualità dell'aria, ma chiedendo nella sostanza il risarcimento del danno alla salute e alla vita di relazione subiti in conseguenza di quella inerzia.

Concludono le Sezioni unite Civili, affermando che "al fondamento della domanda, quindi, sta una pretesa che si basa sulla tutela di un diritto fondamentale - quello, appunto, alla salute - che, non tollerando compressioni neppure da parte dei pubblici poteri, mantiene sempre la sua natura di diritto soggettivo, non degradabile ad un interesse legittimo, con conseguente devoluzione della causa alla giurisdizione del giudice ordinario".

Si tratta di decisione del tutto condivisibile, riguardante un tema estremamente attuale e che investe un territorio (la Pianura Padana) che presenta tassi di inquinamento dell'aria (polveri sottili, biossido d'azoto e ozono) tra i più elevati in Europa, in merito a cui le pretese verso l'azione (od omissione) degli enti preposti non può limitarsi ad un'aspettativa di corretto esercizio del potere (interesse legittimo).

Massime

a cura di **Roberto Giordano**

AVVOCATO D'UFFICIO: HA DIRITTO AL RIMBORSO DEI COSTI PER IL RECUPERO DEL CREDITO NEI CONFRONTI DELL'ERARIO

Cass. Civ., Sez. II, sent. 7275/2023

Il difensore d'ufficio di un soggetto irreperibile, di diritto o di fatto, ha diritto alla liquidazione del proprio onorario da parte dell'erario.

Nel caso di assistito irreperibile di fatto deve, tuttavia, dimostrare di aver esperito, infruttuosamente, la procedura di riscossione del proprio credito.

Con la pronuncia in questione, la Suprema Corte ha chiarito che i costi sostenuti per tale attività riscossiva devono essere ricompresi fra le somme liquidabili.

Il Supremo Collegio, infatti, ha chiarito che tale principio risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 Dpr n. 115/2002 e con la sua stessa ratio, poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato.

D'altra parte, va ricordato che in una precedente pronuncia, la Suprema Corte ha altresì chiarito che, sebbene il difensore d'ufficio, al fine di ottenere dall'erario il rimborso dei propri compensi, sia tenuto a dimostrare di aver tentato invano e infruttuosamente di riscuotere direttamente dal proprio assistito i propri onorari, non è altresì tenuto a dimostrare l'impossibilità dello stesso, in quanto si tradurrebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio.



Notiziario bimestrale di informazione
giuridica locale registrato presso
il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line
sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto
Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Angela Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio -
Chiara Cogno - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agora'

Commette truffa - e non abusivo esercizio della professione - chi si finge avvocato

di **Roberta Angela Maccia**

Cass. Pen., Sez. II, sent. 25/1/2023 n. 3111

La condotta del collaboratore di studio che, dopo avere cessato la collaborazione con lo studio legale, continua ad accreditarsi come 'avvocato' nei confronti dei clienti dello studio legale, attuando comportamenti strumentali rispetto all'esercizio della professione al fine di ottenere indebiti versamenti di denaro, integra il delitto di truffa aggravata (artt. 640, 61 n. 11 c.p.) e non quello di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) in quanto il disvalore del fatto è concentrato sulla truffa, di cui ricorrono gli elementi costitutivi.

Infatti tali condotte

- organizzare periodiche riunioni, comunicare con i clienti, fingere aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei rispettivi procedimenti, avanzare richieste continue di denaro - sono caratterizzate dalla 'falsa rappresentazione' ed integrano gli artifici e raggiri richiesti dall'art. 640 c.p., posti in essere per avvalorare il raggio inizialmente realizzato (simulare l'esistenza del titolo di avvocato associato allo studio legale), al fine di ottenere continui indebiti versamenti.

Tuttavia tale conclusione non esclude, ove ne ricorrano le condizioni, che la condotta del falso legale

possa altresì rappresentare un abusivo esercizio della professione (la cui fattispecie tutela l'interesse pubblico che determinate attività non vengano svolte da soggetti privi della necessaria idoneità). Del resto, la stessa Corte di Cassazione, seppur con riferimento alla professione sanitaria, ha affermato il principio secondo cui i reati di sostituzione di persona e di abusivo esercizio della professione possono concorrere materialmente con il reato di truffa e non possono ritenersi assorbiti in quest'ultimo delitto non costituendone elementi necessari (Cass. Pen. Sez. VI, sent. 21/4/1982 n. 3707).

Massime

a cura di **Alessio Pergola**

FURTO IN ESERCIZIO COMMERCIALE: VALIDA LA QUERELA DEL COMMESSO

Cass. Pen., Sez. V, sent. 11/11/2022, n. 47830

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato la validità, ai fini della procedibilità del reato di furto commesso all'interno degli esercizi commerciali, della querela presentata dal dipendente dell'azienda, in luogo del titolare della stessa.

Ciò che rileva, infatti, è che il querelante, in ragione delle proprie mansioni, goda di una posizione di detenzione qualificata sul bene, che ne determini un autonomo potere di custodia, gestione ed alienazione.

A tal proposito, osservano i Giudici, il dipendente è legittimato a proporre la querela per furto in quanto tale reato tutela il "possesso" del bene, da intendersi in senso più ampio rispetto alla nozione civilistica descritta all'art. 1140 c.c., ovvero comprensivo di qualsiasi relazione con la res.

In altre parole, in linea con quanto già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza Sciuscio (n. 40354/2013), il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel mero possesso - in senso lato - da intendersi come "relazione di fatto" tra il soggetto e la cosa, che consenta a quest'ultimo di fruire e disporre della res in modo indipendente.

Massime

a cura di **Cristina Zaccaria**

NESSUN RISARCIMENTO AL CORRENTISTA VITTIMA DI PHISHING

Cass. Civ., Ord. n. 7214/2023

La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione riguarda la domanda di restituzione delle somme prelevate dal conto corrente tramite bonifico online da terzi, con postagiro, formulata dal correntista nei confronti di Poste Italiane S.p.A. a titolo di risarcimento danni.

Con la pronuncia indicata, la Suprema Corte di Cassazione ha escluso il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal conto corrente a mezzo bonifico online sebbene conseguente una truffa informatica.

In particolare il Supremo Collegio ha evidenziato che il comportamento del correntista, che ha presumibilmente fornito rispondendo ad un'e.mail fraudolenta i codici di accesso al proprio conto corrente (username e password), è stata la causa esclusiva dell'operazione postagiro.

La Corte ha accertato che il sistema di sicurezza adottato da Poste Italiane è idoneo a garantire la protezione dei dati dei propri correntisti perché impedisce l'accesso ai medesimi da parte di terzi.

Sulla base di tali argomentazioni i giudici di legittimità hanno ritenuto che la condotta del correntista, unico a conoscere username e password - dati che l'Istituto di credito non conosce -, assume i caratteri del caso fortuito che interrompe il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento dannoso con conseguente esclusione di responsabilità della S.p.A. Poste Italiane.

Limiti civili di impignorabilità applicabili alla confisca per equivalente

di **Paolo Pavarini**

Cass. Pen. Sez. Unite, sent. 7/7/2022 n. 26252

I limiti di impignorabilità degli stipendi dei lavoratori dipendenti previsti in ambito civile valgono anche ai fini del sequestro preventivo e della successiva confisca per equivalente, con esclusione degli emolumenti degli amministratori.

Il principio, enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione nel luglio dello scorso anno, ha regolato un contrasto giurisprudenziale abbandonando l'orientamento opposto che confinava ai soli rapporti tra privati i limiti alla pignorabilità dei crediti delle somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro.

Come noto, in base all'art. 545 c.p.c., tali somme, nel caso di accredito sul conto del debitore sono pignorabili solo per l'importo oltre il triplo dell'assegno sociale se l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, se invece l'accredito viene eseguito successivamente le somme possono essere pignorate in limiti variabili da un quinto alla metà.

Il Supremo Collegio ha suggerito la necessità di una lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca volta ad assi-

curare l'operatività, anche in tali casi, dei medesimi limiti di sequestrabilità e pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. in quanto indispensabili a garantire al lavoratore un minimo vitale per le sue esigenze primarie, a presidio dei valori di dignità della persona e di solidarietà sociale ed economica.

È stato peraltro ribadito quanto già affermato dalle sezioni unite civili della Cassazione che gli emolumenti derivanti da incarico di amministratore di persone giuridiche non sono in alcun modo assimilabili ai crediti nei cui confronti operano i delineati limiti di pignorabilità, il che non ha giovato ai ricorrenti, ex amministratori di società indagati per il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti nella gestione della medesima persona giuridica, i quali avevano impugnato il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente delle intere somme giacenti sul proprio conto corrente bancario sostenendo che il provvedimento cautelare non potesse eccedere i limiti previsti dall'articolo 545 c.p.c. in quanto trattavasi di stipendi percepiti in ragione del rapporto di lavoro con la società amministrata.

Il trattamento di fine mandato dell'amministratore può essere accantonato mediante polizza assicurativa

di **Laura Peyra**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sent. 27/2/23 n. 70

Con la sentenza indicata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Torino avverso la sentenza n. 613/21 della Commissione Tributale Provinciale del 13/7/21 in materia di accertamento IRES per irregolarità contabili e fiscali in tema di Trattamento di Fine Mandato (TFM). L'ufficio contestava infatti con avvisi di accertamento per diverse annualità alla S.r.l. S. un maggior reddito per ogni anno di imposta, per aver la predetta Società contabilizzato non correttamente i costi relativi al trattamento di fine mandato del proprio Amministratore Unico ed avere altrettanto irregolarmente detratto il costo dal reddito di impresa.

La Società S. anziché accantonare le risorse idonee al pagamento del TFM, aveva stipulato un contratto assicurativo con il quale la polizza avrebbe garantito il pagamento diretto all'Amministratore del trattamento di quiescenza in qualità di beneficiario della polizza stessa. La Società S. quindi aveva provveduto a riportare nella voce contabile "costi per servizi" gli importi dei premi assicurativi che hanno così concorso a determinare una componente negativa del reddito d'impresa.

Secondo l'Ufficio, per poter dedurre il costo, la Società S. avrebbe dovuto istituire un apposito fondo su cui appostare le quote di TFM maturate e l'importo dei premi pagati per le polizze assicurative avrebbe dovuto essere riportato nello stato patrimoniale quale "credito verso altri" e non nel conto economico alla voce "costi per servizi", con la conseguenza, ad avviso dell'Autorità procedente, della indeducibilità.

La S.r.l. S. ricorreva contro gli accertamenti eccependo, tra l'altro:

- la carenza di motivazione in relazione alla contestata non inerenza all'attività d'impresa dei premi assicurativi pagati dalla società al fine di garantire la corresponsione del TFM;

- la deducibilità di tali premi assicurativi ai sensi dell'art. 105, quarto comma, Tuir in quanto assimilati ai trattamenti di previdenza e quiescenza

del rapporto lavorativo.

Si costituiva l'Ufficio richiamando le contestazioni già svolte in sede di accertamento.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso proposto dalla S.r.l. S. individuando nell'interpretazione del "principio di inerenza" il motivo fondamentale posto a base della decisione.

Per i Giudici di I° grado, l'art. 109, comma 5, del TUIR "subordina la deduzione dei componenti negativi all'inerenza degli stessi all'attività dell'impresa", vale a dire che "le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi".

L'inerenza deve essere configurata come correlazione fra onere sostenuto e attività

produttiva di reddito imponibile" e non da ricondurre ai ricavi realizzati. Il costo cioè deve essere

riconducibile all'attività svolta, con la conseguenza che sono deducibili tutti i componenti negativi relativi all'attività medesima.

La sentenza di primo grado richiama in proposito la costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in base alla quale "il concetto di inerenza deve essere interpretato in modo ampio, quale collegamento dei costi e degli oneri con l'attività dell'impresa e non con i ricavi ed esso è ritenuto fiscalmente deducibile non necessariamente se è stato sostenuto per ottenere un ben preciso e determinato componente positivo, ma a condizione, sufficiente, che sia correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale".

Il Giudice adito precisava, infine, che "per quanto riguarda la forma data agli accantonamenti effettuati a titolo di trattamento di fine mandato in favore dell'amministratore unico, il fatto che essi siano stati fatti confluire in premi di polizze assicurative, non incide invece sulla disciplina applicabile, costituendo essa una mera modalità dell'accantonamento, non incidente sul titolo

dell'operazione".

Avverso la decisione proponeva appello l'Ufficio richiamando le argomentazioni svolte in primo grado e ribadendo, tra l'altro, che se la Società decide di garantire il capitale da destinare al TFM mediante una polizza, il premio annuale non è mai deducibile ai sensi dell'art. 105 del TUIR. I premi versati alla Società Assicurativa non costituiscono un onere fiscalmente deducibile in quanto hanno la funzione di accumulare la provvista per il pagamento del TFM.

La Corte di secondo grado ha confermato la sentenza appellata ascrivendo l'esito complessivo del giudizio più al demerito dell'Ufficio che alle ragioni della Società S.

Evidenza con ineccepibile motivazione la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita che nel processo tributario, al pari di quello civile, vige il c.d. principio dispositivo, per cui l'appellante ha il dovere di indicare i mezzi di prova a sostegno dei fatti (art. 115 c.p.c.). Nel caso in esame l'Ufficio non ha prodotto prove a sostegno del proprio operato amministrativo e neppure un principio di prova o indizio tale da ribaltare l'esito del processo di I° grado.

Nel merito la Corte ha ribadito l'equipollenza tra l'accantonamento al fondo dedicato al TFM e il pagamento dei premi assicurativi relativi alla polizza contratta dalla Società S. per costituirsi la provvista necessaria alla liquidazione spettante all'Amministratore.

L'Ufficio non ha inoltre, ad avviso della Corte di seconda istanza, tanto in sede di accertamento quanto processuale, posto i Giudici in condizione di valutare anche ai sensi della sentenza n. 28827/2021 della Corte di Cassazione, i parametri "di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell'impresa" dei costi sostenuti per il TFM dell'amministratore.

Qualora l'Ufficio, già in sede di azione accertativa, avesse enfatizzato l'aspetto "elusivo", rappresentato dal "quantum" dei premi di polizza versati per il TFM dell'Amministratore, a fronte dei risultati gestionali d'impresa, forse, l'esito della controversia sarebbe stato differente.

Massime

a cura di **Chiara Cogno**

RISARCIBILE ANCHE IL DANNO MORALE PER LA VACANZA ROVINATA

Cass. Civ., Sez. III, sent. 20/02/2023 n. 5271

Tra i danni alla persona da risarcire in caso di vacanza rovinata sono compresi quelli di carattere non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., come categoria ampia ed unitaria concernente la lesione di interessi inerenti alla persona.

A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5271/2023, accogliendo il ricorso di due viaggiatori che avevano lamentato disservizi nel trasporto e nella sistemazione in albergo. Precisa la Corte che la risarcibilità di tale danno è prevista dalla legge. In effetti, la legislazione concernente i "pacchetti turistici", ha reso rilevante l'interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali (disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata) subiti per effetto dell'inadempimento contrattuale.

Anche la Corte di Giustizia europea ha affermato che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso, mettendo in evidenza che nel settore dei viaggi turistici si segnalano spesso danni diversi da quelli corporali, al di là dell'indennizzo delle sofferenze fisiche. Il Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79) prevede poi espressamente il danno da vacanza rovinata per il caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. Trattasi chiaramente di danni morali, in quanto quelli patrimoniali sono risarcibili a prescindere e già oggetto di normative speciali.

CREMAZIONE NON AUTORIZZATA: RISARCITI I PARENTI

Cass. Civ., Sez. III, sent. 10/1/2023 n. 370

La cremazione non autorizzata, a dieci anni dalla morte, lede la libertà di culto e fonda il diritto dei parenti del defunto al risarcimento del danno non patrimoniale subito per la lesione di un diritto costituzionale inviolabile come la libertà di religione.

Con la sentenza n. 370/2023 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di una società concessionaria dei servizi cimiteriali di Torino al risarcimento dei danni morali patiti dalla figlia, dalla moglie e dalla sorella di un uomo i cui resti erano stati cremati dopo la riesumazione.

La normativa vigente prevede infatti che l'Ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei parenti o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizzi la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni. Il consenso dei parenti, precisa la Corte di Cassazione, è strumentale alla tutela dell'interesse cosiddetto secondario al sepolcro, ossia il diritto che spetta a chiunque sia congiunto di una persona che riposa in un sepolcro, di accedervi e di opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella spoglia.

Per la Suprema Corte l'interesse dei parenti ad avere un luogo per onorare il defunto, e l'interesse a che tale luogo non sia trasformato, è esplicitazione di un diritto della personalità, tutelato dall'articolo 2 della Costituzione. Ed è anche espressione della libertà religiosa di ognuno, quale che sia la religione seguita, essendo il culto dei defunti comune alle diverse religioni praticate dai cittadini: e dunque il diritto secondario di sepolcro trova fondamento altresì nell'articolo 19 della Costituzione, che garantisce la libertà di religione e con essa delle pratiche che ne sono espressione.